



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI

TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960

EMERGENZA 370/1528554

NUMERO VERDE 800 445052

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

SITO INTERNET: www.lndpuglia.it

PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it

PEC CSAT: appello.puglia@pec.it

PEC GS: giudice.puglia@pec.it

PEC INVIO GRUPPI SQUADRA: gruppisquadra@pec.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 121 dell'11 Aprile 2022

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, nuovamente aperti al pubblico, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ crLnd.puglia01@figc.it

☎ Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it ;
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ c.laterza@figc.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@figc.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia, nuovamente aperte al pubblico, sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

COMUNICAZIONI

COMUNICAZIONI C.R.

2.1. COMUNICAZIONI SEGRETERIA

CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA

GARA DI SPAREGGIO VINCENTI GIRONI A-B

Le Società **A.S.D. BARLETTA 1922** (vincente Girone A) e **A.S.D. MARTINA CALCIO 1947** (vincente Girone B), d'intesa fra loro, hanno stabilito di attendere l'esito del percorso in Coppa Italia nazionale della Società A.S.D. BARLETTA 1922 prima di definire la data dello spareggio.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

PROGRAMMA GARE DI RECUPERO

ALLIEVI REGIONALI UNDER 17

GIRONE H

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
12/04/2022	2 A	SOCCER DREAM PARABITA	TRICASE A.S.D.		16:30		"HEFFORT SPORT VILLAGE" E.A. PARABITA

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Maria Giulia COLETTI (Relatore) e dell'Avv. Antonio CONTALDI (Componente), del Sig. Pasquale CARIELLO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione dell'11 Aprile 2022, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15

Gara: A.S.D. VIRTUS PALESE CALCIO - A.S.D. BALSIGNANO SOCCER SCHOOL del 13/03/2022 (Reclamo della società A.S.D. BALSIGNANO SOCCER SCHOOL in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 108 del 17/3/2022 del Comitato Regionale Puglia.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di confermare la decisione adottata dal Giudice Sportivo Territoriale;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria. Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Maria Giulia COLETTI (Relatore) e dell'Avv. Antonio CONTALDI (Componente), del Sig. Pasquale CARIELLO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione dell'11 Aprile 2022, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15

Gara: A.S.D. VIRTUS PALESE CALCIO - A.S.D. BALSIGNANO SOCCER SCHOOL del 13/03/2022 (Reclamo della società A.S.D. VIRTUS PALESE CALCIO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 108 del 17/3/2022 del Comitato Regionale Puglia.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di confermare la decisione adottata dal Giudice Sportivo Territoriale;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria. Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Antonio CONTALDI (Relatore) e dell'Avv. Maria Giulia COLETTI (Componente), del Sig. Pasquale CARIELLO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione dell'11 Aprile 2022, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO ECCELLENZA

Gara: A.S.D. ATLETICO VIESTE 1963 – A.S.D. SAN MARCO del 27/03/2022 (Reclamo della società A.S.D. SAN MARCO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 115 del 31/3/2022 del Comitato Regionale Puglia.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di confermare la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria. Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, anche in qualità di relatore, con la partecipazione dell'Avv. Maria Giulia COLETTI e dell'Avv. Antonio CONTALDI (Componenti), del Sig. Pasquale CARIELLO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione dell'11 Aprile 2022, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Gara: A.S.D. CITTÀ DI TRANI 2019 – A.S.D. GRUMESE 1919 del 27/03/2022 (Reclamo della società A.S.D. GRUMESE 1919 in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 115 del 31/3/2022 del Comitato Regionale Puglia.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di dichiarare inammissibile il reclamo per violazione dell'art. 76, comma 2 C.G.S.;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria. Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO (anche in qualità di Relatore del procedimento), con la partecipazione dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Componente) e dell'Avv. Annamaria ZONNO (Componente), assistita dall'Avv. Raffaele DRIMACO in rappresentanza dell'AIA - e con la partecipazione del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario) - nella riunione del 28 marzo 2022, ha adottato la seguente

DECISIONE

in ordine al reclamo relativo alla gara del CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Noja Calcio 96 - Football Club Santeramo del 6/3/2022, presentato dalla F.C. Santeramo, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 105 del 10/3/2022, a mezzo della quale veniva comminata la squalifica fino al 5/5/2022 al sig. Sportelli Domenico (allenatore).

FATTO

Con preannuncio di reclamo depositato presso la segreteria della Corte d'Appello in data 12/3/2022, la F.C. Santeramo richiedeva gli atti ufficiali relativi alla gara indicata in epigrafe – che venivano trasmessi in data 14/3/2022.

In data 16/3/2022 veniva depositato tempestivo reclamo, a mezzo del quale veniva chiesta la riduzione della squalifica comminata al sig. Sportelli Domenico, allenatore della F.C. Santeramo.

Nel ricorso si dichiarava che le motivazioni addotte dall'arbitro erano inveritiere, in quanto il citato allenatore non avrebbe provato a nascondere/coprire il calciatore Nocco, reo di un grave atto di violenza in danno del Direttore di gara.

Inoltre lo Sportelli non avrebbe intimato all'arbitro di rientrare negli spogliatoi, ma avrebbe indirizzato tale richiesta - espressa con veemenza - ai calciatori della sua squadra.

Infine il Direttore di gara non sarebbe stato oggetto di frasi irraguardose ed ingiuriose da parte dello Sportelli.

Osserva il Collegio che, il referto, cita testualmente *“al termine della gara, dopo che il suo calciatore Nocco Giuseppe Vito mi aggrediva tirandomi un calcio, cercava di nascondere e coprirlo, sbraitandomi in faccia e proferendo frasi ingiuriose nei miei confronti come “che cazzo stai dicendo”, “non capisci un cazzo”, “vaffanculo”, intimandomi di entrare negli spogliatoi”*.

In merito si rileva che l'art. 61 C.G.S. *“attribuisce piena efficacia probatoria al rapporto dell'ufficiale circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale”* (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 23/2021 – Pres. Sanino, Rel. Maietta) e, ancora, *“gli atti ufficiali sono dotati di una forza di primazia rispetto a qualsiasi altro mezzo, atto o documento (Corte Sport. App. Naz., Sez. Un., 15/4/2016, in C.U. 114/C.S.A.), salvi i casi di manifesta irragionevolezza o macroscopica contraddizione intrinseca (Corte Giust. Fed., 25/11/2010, in C.U. 132 C.G.F.)”*.

La reclamante non ha indicato mezzi di prova, non ha presentato istanze istruttorie e non ha depositato documenti a supporto delle ragioni poste a fondamento del ricorso.

Ritiene questa Corte, dopo aver esaminato gli atti ufficiali ed il reclamo – che nessuna delle censure svolte dalla reclamante consenta di revocare in dubbio la ricostruzione fattuale operata dal Direttore di gara.

In ordine all'entità della sanzione, rimarca la gravità del comportamento dell'allenatore – che ha cercato di coprire/nascondere un calciatore reo di aver colpito l'arbitro con un calcio alla gamba, di aver proferito al suo indirizzo espressioni gravemente irraguardose e di avergli intimato – con fare minaccioso – di rientrare negli spogliatoi.

Alla luce del complesso dei comportamenti su descritti, ritiene equa la sanzione comminata dal Giudice Sportivo Territoriale.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78, co. 4, C.G.S. vigente,

DELIBERA

- 1) di rigettare il ricorso proposto dalla A.S.D. Football Club Santeramo;
- 2) per l'effetto, di addebitare la relativa tassa sul conto dell'istante.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Annamaria ZONNO (Relatore), dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Componente), assistita dall'Avv. Raffaele DRIMACO in rappresentanza dell'AIA e con la partecipazione del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 28 Marzo 2022, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo proposto dalla U.S. SAN VITO 1923 in data 15 marzo 2022, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Brindisi - di cui al Comunicato Ufficiale n. 54 del 10/03/2022 della Delegazione Provinciale di Brindisi - in ordine alla gara ATLETICO OSTUNI - SAN VITO 1923, valevole per il campionato Allievi Provinciali U17, con il quale è stata inflitta alla società U.S. San Vito la perdita della gara con il risultato di 3 a 0; al dirigente accompagnatore sig. **SARACINO Gianluca** l'inibizione a svolgere qualsiasi attività sino al 30 giugno 2022; al dirigente sig. **FRANCAVILLA Alfredo** l'inibizione a svolgere qualsiasi attività sino al 31 marzo 2022; ai calciatori sig. **CISTERNINO Luca** e sig. **EPIFANI Giuseppe** la squalifica per due gare effettive.

RITENUTO IN FATTO

La società su identificata ha proposto reclamo avverso le suesposte sanzioni, ritenendo le stesse non proporzionate ai comportamenti effettivamente tenuti dai proprio tesserati, comportamenti presuntivamente mai degenerati in atteggiamenti intimidatori nei confronti del Direttore di gara.

Sosteneva la reclamante che *“uno stato confusionale del direttore di gara, sommato ad una chiara inesperienza, ha portato quest'ultimo a prendere decisioni affrettate, dovute all'impulsività dell'età”*.

In particolare la U.S. SAN VITO affermava che il Direttore di gara, al 50' del secondo tempo, fischiava un calcio di rigore a favore dell'Ostuni - del tutto inesistente - che provocava le proteste dei calciatori del SAN VITO i quali, a dire della Società reclamante, chiedevano al Direttore di gara spiegazioni sulla sua scelta, limitandosi ad evidenziare che il fallo era decisamente fuori area.

Nelle suindicate circostanze di luogo e tempo, pertanto, i dirigenti SARACINO Gianluca e FRANCAVILLA Alfredo sarebbero entrati di corsa in campo, cercando di allontanare immediatamente i calciatori dall'arbitro, per paura che la situazione potesse degenerare e il signor SARACINO, in particolare, si sarebbe posto a protezione del Direttore di gara, posizionandosi tra lui e i calciatori.

Sosteneva, inoltre, la reclamante che *“probabilmente (il sig. SARACINO – ndr) ha messo la propria mano sul braccio dell'arbitro, con l'intento di allontanarlo: di conseguenza il giovane arbitro, sotto pressione ed in stato di confusione, ha decretato la fine della partita fischiando tre volte”*.

Per tutte le ragioni suesposte, quindi, la U.S. SAN VITO chiedeva di *“ridurre in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame l'inibizione ai dirigenti Saracino e Francavilla, oltre alla revoca della perdita della gara, con conseguente omologazione del risultato conseguito sul campo - in quanto la gara si è conclusa regolarmente e comunque non vi erano i presupposti per poterla sospendere: chiede, inoltre, la verifica dell'espulsione attribuita al calciatore Cisternino e la verifica della presunta espulsione al calciatore Epifani.”*

Alla udienza svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 28 marzo c.a. il ricorso è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per i seguenti motivi.

In merito alla richiesta di parte reclamante di riduzione dell'inibizione inflitta al dirigente FRANCAVILLA Alfredo, nonché della squalifica comminata ai giocatori CISTERNINO e EPIFANI, il reclamo proposto dalla U.S. SAN VITO è inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 137 co. 3 lett. a) e b) del Codice di giustizia Sportiva, i quali così statuiscono: *“non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, i seguenti provvedimenti disciplinari: a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni; b) inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese”*.

In merito, infine, alla richiesta di riduzione dell'inibizione per il dirigente SARACINO e di revoca della perdita della gara ritiene questa Corte che, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte dalla U.S. SAN VITO il ricorso deve essere respinto, alla luce del principio espresso dall'art. 61.1 C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall'ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all'interno dei referti.

È notorio il principio secondo cui *“il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata, in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale”* (Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 23/2021).

La società reclamante, invece, si è limitata semplicemente a contestare la descrizione dei fatti, senza allegare alcun principio di prova ed anzi confermando, per molti profili, il contenuto del rapporto arbitrale.

È provato quindi che, al 50° del secondo tempo, dopo l'assegnazione di un calcio di rigore e successiva espulsione del numero cinque Epifani Giuseppe *“entravano arbitrariamente sul terreno di gioco l'assistente di parte Francavilla Alfredo e il dirigente accompagnatore Saracino Gianluca della società San Vito i quali, raggiunto il Direttore di gara, protestavano con parole e gesti adducendo che il rigore era inesistente e che l'espulsione non era giusta”*.

Il Direttore di gara aggiungeva nel supplemento di gara che *“il signor Saracino lo afferrava per il braccio, stringendolo e provocando anche lieve dolore e continuando a protestare, facendo generare una rissa con quasi tutti i calciatori e dirigenti in panchina...”*.

Specifica ancora l'arbitro che, sebbene avesse provato a tranquillizzare i giocatori e i dirigenti dell'U.S. SAN VITO - anche al fine di consentire alla squadra dell'Ostuni di battere il rigore assegnato, questo gli veniva impedito proprio dal sig. SARACINO - che continuava a stringere il braccio del Direttore di gara: quest'ultimo, temendo per la propria incolumità, si vedeva costretto a sospendere definitivamente la partita, **senza far battere il calcio di rigore** ed a raggiungere lo spogliatoio richiedendo l'intervento della Forza Pubblica sostitutiva.

Da quanto detto, la circostanza addotta dalla reclamante sulle intenzioni del sig. SARACINO di mettere *“la propria mano sul braccio dell'Arbitro con l'intento di allontanarlo”* - quindi senza alcuna intenzione intimidatoria - non solo sono smentite ampiamente da quanto riferito dall'arbitro ma sono anche prive di qualsivoglia riscontro probatorio, non avendo la società reclamante né provato né chiesto di provare quanto affermato, a sostegno delle ragioni contenute nello spiegato reclamo.

Ritiene, infine, questa Corte che, anche la domanda di revoca della sanzione della perdita della gara - con conseguente omologazione del risultato conseguito sul campo - vada respinta, sia perché il risultato conseguito sul campo non può essere considerato acquisito a favore della reclamante - atteso che **L'Ostuni non ha potuto battere il calcio di rigore concesso dall'arbitro** - e sia, soprattutto, perché, come detto, gli eventi che hanno “costretto” l'arbitro a sospendere la partita per salvaguardare la propria incolumità sono stati, ampiamente e senza alcuna contraddizione, confermati dal Direttore di gara nel proprio rapporto (è bene precisare che la sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'inizio o la prosecuzione della gara vengono valutate discrezionalmente dall'arbitro, in base alla normativa vigente) mentre, di contro, la paventata assenza di pericolo per l'incolumità dell'arbitro e/o l'erronea valutazione degli eventi da parte del Direttore di gara sono rimasti privi di prova, non avendo la società reclamante né depositato documenti a supporto delle ragioni poste a fondamento del ricorso, né formulato sul punto alcuna istanza istruttoria.

Orbene, alla luce delle suesposte considerazioni, ad avviso di questa Corte, la situazione di pericolo per l'incolumità del Direttore di gara e la condotta tenuta dal sig. SARACINO, appaiono meritevoli di adeguata sanzione.

Sul quantum delle medesime, di cui la Società reclamante invoca la riduzione, a parere di questa Corte le sanzioni applicate dal Giudice Sportivo Provinciale di Brindisi appaiono congrue alla luce della natura e gravità - nonché della loro reiterazione - delle azioni effettivamente attribuibili alla reclamante e/o ai suoi tesserati.

Le restanti e generiche considerazioni svolte dalla società reclamante non valgono a dimostrare l'applicabilità delle circostanze attenuanti, previste dall'art. 13 C.G.S.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella predetta composizione, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78, co. 4, C.G.S. vigente,

DELIBERA

- 1) di confermare il risultato di 3 – 0 in favore della A.S.D. Atletico Ostuni;
- 2) di confermare l'inibizione fino al 30/06/2022 a carico del dirigente Saracino Gianluca;
- 3) di ritenere inammissibile - ex art. 137 comma 3, lett. B) C.G.S. - il reclamo relativamente alla posizione del dirigente Francavilla Alfredo ed ex art. 137 comma 3, lett. A) C.G.S., relativamente alla posizione dei calciatori Cisternino Luca ed Epifani Giuseppe;
- 4) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Relatore) e dell'Avv. Annamaria ZONNO (Componente), assistita dall'Avv. Raffaele DRIMACO in rappresentanza dell'AIA e con la partecipazione del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 28 Marzo 2022 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

in ordine al reclamo relativo alla Gara del CAMPIONATO TERZA CATEGORIA "A.S. D. DIMATEAM – G.S.D. AUDACE BARLETTA" del 06/03/2022, presentato dalla A.S.D. DIMATEAM in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Bari, di cui al Comunicato Ufficiale n. 37 del 10/03/2022 della Delegazione Provinciale di Bari, a mezzo della quale veniva comminata la sanzione della squalifica a tempo determinato fino al 10/04/2022 al calciatore NICOLA COLONNA.

FATTO

Con reclamo nei termini, preceduto da tempestivo e rituale preannuncio, l'A.S.D. DIMATEAM di Santeramo in Colle ha impugnato la decisione pubblicata sul C.U. nr. 37 del 10.03.2022 della Delegazione Provinciale di Bari, con la quale il Giudice Sportivo Territoriale ha comminato la squalifica fino al 10/04/2022 al calciatore Nicola Colonna in quanto il medesimo *"già precedentemente ammonito, proferiva all'indirizzo del DDG frasi ingiuriose e volgari. Espulso, prima di abbandonare il terreno di gioco, si avvicinava al DDG e gli prometteva percosse a fine gara: infine lasciava il terreno di gioco apostrofandolo in modo volgare"*. Il tutto sulla base di quanto descritto dettagliatamente nel referto arbitrale.

A sostegno dell'impugnazione, con la quale è stata richiesta la riduzione della squalifica *"in quella inferiore consentita dalla Giustizia Sportiva"*, la società reclamante ha dedotto la sproporzione della sanzione e l'esagerazione delle circostanze e della dinamica del caso concreto, così come descritte dal Direttore di gara. In particolare la reclamante ha fatto rilevare che il tesserato Nicola Colonna, capitano della squadra, avrebbe subito la seconda ammonizione solo in seguito alla richiesta di spiegazioni sulla doppia ammonizione di un altro compagno di squadra - che l'arbitro gli avrebbe negato - e che, a seguito dell'espulsione, avrebbe abbandonato il campo senza minacciare il Direttore di gara ma *"dicendogli solo che stava rovinando la partita"*. La società reclamante, inoltre, poneva in evidenza che nessuno aveva avvicinato il Direttore di gara negli spogliatoi e che, a fine partita, le due squadre consumavano pasticcini offerti da uno sponsor della società DIMATEAM che, peraltro, prima del provvedimento impugnato, risultava tra le meno sanzionate del girone di Terza Categoria inerente la provincia di Bari.

All'udienza svoltasi dinanzi a questa Corte in data 28 marzo 2022 il reclamo è stato deciso con le seguenti

MOTIVAZIONI

La Corte, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara - dai quali si è potuta rilevare la descrizione del fatto storico effettuata dall'arbitro - corrispondente, peraltro, a quella riportata nell'atto di impugnazione in esame, ritiene che le richieste della società reclamante non possano essere accolte.

Deve, infatti, osservarsi che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo Territoriale è coerente con la condotta ingiuriosa nei confronti del Direttore di gara, che è stata reiterata (prima e dopo l'espulsione) e aggravata dalla circostanza che il calciatore punito era anche **il capitano della squadra** e, in quanto tale, tenuto a rivolgersi all'arbitro con rispetto *“per esprimere, in forma corretta ed in modo non ostruzionistico, riserve o per avere chiarimenti”* (art. 73 N.O.I.F.). Il tutto, conformemente a quanto descritto dettagliatamente nel referto arbitrale. A tal proposito, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., i rapporti ufficiali di gara *“fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”*.

È notorio il principio secondo cui *“il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata, in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale”* (Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 23/2021).

La società reclamante, invece, si è limitata semplicemente a contestare la descrizione dei fatti, senza allegare alcun principio di prova e/o articolare mezzi istruttori.

Pertanto, stante la fede privilegiata che assiste il referto arbitrale, nessuna efficacia probatoria può essere attribuita ai fatti riportati dal reclamante, in maniera meramente assertiva.

In considerazione di quanto sopra, il reclamo proposto dalla società dell'A.S.D. DIMATEAM deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78, co. 4, C.G.S. vigente,

DELIBERA

1) di confermare la sanzione della squalifica fino al 10/04/2022 a carico del calciatore Colonna Nicola; di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Relatore) e dell'Avv. Annamaria ZONNO (Componente), assistita dall'Avv. Raffaele DRIMACO in rappresentanza dell'AIA e con la partecipazione del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 28 Marzo 2022 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

in ordine al reclamo relativo alla Gara del CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES “A.S.D. DIAVOLI ROSSI – A.S.D. SOCCER MASSAFRA 1963” del 05/03/2022, presentato dalla A.S.D. SOCCER MASSAFRA 1963 in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 105 del 10/03/2022 del Comitato Regionale Puglia, con il quale veniva comminata la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive al giocatore Filippo GALATOLA, nonché la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive ciascuno ai giocatori Gianmarco RAMIREZ e Andrea FORNARO.

FATTO

Con reclamo nei termini preceduto da tempestivo e rituale preannuncio, l'A.S.D. SOCCER MASSAFRA 1963 ha impugnato la decisione pubblicata sul C.U. nr. 105 del 10.03.2022 del Comitato Regionale Puglia, con la quale il Giudice Sportivo Territoriale ha comminato la squalifica per 4 giornate effettive al calciatore Filippo Galatola in quanto il medesimo *“a fine gara proferiva frase minacciosa nei confronti dell'arbitro. Dopo l'espulsione tentava di aggredire il direttore di gara, non riuscendovi per l'intervento di compagni e avversari. Tentando di divincolarsi reiterava comportamento minaccioso verso l'arbitro”*. Col medesimo provvedimento venivano squalificati, per 2 giornate effettive ciascuno, i calciatori Gianmarco Ramirez e Andrea Fornaro, per comportamento ingiurioso nei confronti dell'arbitro al termine della gara.

A sostegno dell'impugnazione, con la quale è stata richiesta la revoca delle sanzioni o, in subordine, la loro riduzione in misura rapportata a quanto previsto dal C.G.S., la società reclamante ha eccepito la non corrispondenza delle circostanze riportate negli atti ufficiali di gara (richiesti con il preannuncio di reclamo e successivamente ricevuti) al reale accadimento dei fatti.

In particolare si faceva rilevare che il calciatore Filippo Galatola non aveva mai rivolto epiteti né tentato di aggredire l'arbitro, ma era stato erroneamente individuato da quest'ultimo come autore dell'infrazione nella concitazione del momento mentre, invece, si adoperava per riportare la calma all'interno del “capannello” formatosi intorno al Direttore di gara, usando parole di disapprovazione nei confronti dei compagni di squadra per farli rientrare negli spogliatoi.

Quanto ai calciatori Gianmarco Ramirez e Andrea Fornaro, la società reclamante sosteneva che l'arbitro li avrebbe erroneamente individuati a fine gara, in quanto il primo era già negli spogliatoi per un infortunio alla caviglia che richiedeva le cure del caso mentre il secondo, capitano della squadra, avrebbe tentato di pacificare gli animi e riportare l'ordine, proprio in funzione del suo ruolo.

All'udienza svoltasi dinanzi a questa Corte in data 28 marzo 2022 il reclamo è stato deciso con le seguenti

MOTIVAZIONI

La Corte, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, deve preliminarmente rilevare che il gravame è inammissibile nella parte in cui ha appellato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, afferente alla squalifica dei giocatori Gianmarco Ramirez e Andrea Fornaro. Infatti, ai sensi dell'art. 137, comma 3, lett. a) del C.G.S., è espressamente esclusa l'impugnazione della squalifica dei calciatori fino a due giornate.

Con riferimento, poi, alla impugnazione della sanzione inflitta al tesserato Filippo Galatola, il reclamo non può trovare accoglimento.

Il provvedimento del Giudice Sportivo territoriale, infatti, è appropriato al comportamento del tesserato, così come riportato nel referto del Direttore di gara, ove emerge effettivamente che il calciatore, espulso per frase minacciosa, ha reagito scompostamente più volte con tentativo di aggressione e ulteriori frasi minacciose nei confronti dell'arbitro.

A tal proposito, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., i rapporti ufficiali di gara *“fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”*.

È notorio il principio secondo cui *“il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata, in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale”* (Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 23/2021).

La società reclamante, invece, si è limitata semplicemente a contestare la descrizione dei fatti, senza allegare alcun principio di prova e/o articolare mezzi istruttori.

Pertanto, stante la fede privilegiata che assiste il referto arbitrale, nessuna efficacia probatoria può essere attribuita ai fatti descritti dal reclamante il cui valore resta, pertanto, confinato a quello di mere allegazioni.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78, co. 4, C.G.S. vigente,

DELIBERA

- 1) di ritenere inammissibile ex art. 137 comma 3 lett. A) C.G.S. il reclamo relativamente alla posizione dei calciatori Fornaro Andrea e Ramirez Gianmarco;
- 2) di confermare la sanzione della squalifica per 4 giornate di gara a carico del calciatore Galatola Filippo;
- 3) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

FISSAZIONE UDIENZA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

GARA: U.S.D. CARMIANO MAGLIANO – A.S.D. SOCCER GUAGNANO del 17/03/2022.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. SOCCER GUAGNANO, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 19/04/2022, alle ore 16.00, per la decisione del ricorso.

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

GARA: U.S.D. SFINGE CELLE DI SAN VITO – A.S.D. SOCCER STORNARA del 30/03/2022.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società U.S.D. SFINGE CELLE DI SAN VITO, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 19/04/2022, alle ore 16.30, per la decisione del ricorso.

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI U15

GARA: A.S.D. GIOVANI AQUILE RUTIGLIANO – A.S.D. BULLDOG CAPURSO del 03/04/2022.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. GIOVANI AQUILE RUTIGLIANO, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 19/04/2022, alle ore 17.00, per la decisione del ricorso.

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia l'11/04/2022.

**IL SEGRETARIO
Diletta Mancini**

**IL PRESIDENTE
Vito Tisci**